



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del ___/___/2021



Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Presupposto dell'imposta

Articolo 3 - Soggetto passivo e Soggetto responsabile del pagamento d'imposta

Articolo 4 - Misura dell'imposta

Articolo 5 - Esenzioni

Articolo 6 - Obblighi dei responsabili del pagamento d'imposta

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento

Articolo 9 - Sanzioni

Articolo 10 - Riscossione coattiva

Articolo 11 - Rimborsi

Articolo 12 - Contenzioso

Articolo 13 - Funzionario responsabile d'imposta

Articolo 14 - Disposizioni finali



Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei responsabili del pagamento dell'imposta, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Cagliari in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 3, ubicate nel territorio del Comune di Cagliari, fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi nell'anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva alberghiera ed extralberghiera, per tali intendendosi: alberghi, alberghi residenziali, villaggi albergo, alberghi diffusi e alberghi rurali, campeggi, villaggi turistici, bed&breakfast, domos, boat&breakfast, residence, case per ferie, case e appartamenti vacanza, ostelli per la gioventù di cui alla legge regionale 28 luglio 2017 n. 16 e, per quanto ancora in vigore sino all'adozione delle direttive di attuazione di tale legge, alla legge regionale 14 maggio 1984 n. 22 e alla legge regionale 12 agosto 1998 n. 27, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Cagliari.

Articolo 3

Soggetto passivo e Soggetto responsabile del pagamento d'imposta

1. E' soggetto passivo dell'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 3 che si trovano nel territorio del Comune di Cagliari, e non risulta iscritto all'anagrafe di Cagliari.
2. I soggetti responsabili del pagamento d'imposta sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 3, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del decreto legge 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del decreto legge 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.



Articolo 4 **Misura dell'imposta**

1. La misura dell'imposta è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42 comma 2, lett. f) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni, entro la misura massima di € 2 per pernottamento.

2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e quindi al valore economico/prezzo del soggiorno. Per le strutture ricettive la misura è definita in rapporto alla loro classificazione.

Articolo 5 **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età e gli anziani oltre il compimento del settantesimo anno di età;
- i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
- le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia evidente o certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri ed il loro accompagnatore;
- studenti che pernottano per frequenza effettiva di corsi di studio che siano attestati dalle rispettive università o enti di formazione, accreditati presso gli enti territoriali, purché documentabili ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;



2. Le esenzioni di cui sopra dovranno essere attestate e dimostrate dai responsabili del pagamento dell'imposta mediante la presentazione di idonea documentazione.

Articolo 6 **Obblighi dei responsabili del pagamento d'imposta**

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, comma 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. I soggetti indicati nell'art. 3 comma 2 sono tenuti inoltre a:

- a) comunicare al Comune, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre, 15 gennaio), il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre di riferimento, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5.
- b) informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dal Comune;
- c) riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente, conservandone copia;
- d) presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1 di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
- e) segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 2 lettera a, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.

3. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Articolo 7 **Versamento dell'imposta**

1. I soggetti di cui all'articolo 3 comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al responsabile d'imposta di cui all'art. 3 comma 2 della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Cagliari.

2. Il responsabile di cui all'art. 3 comma 2 effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre, 15 gennaio) in cui è avvenuto l'incasso:



- a) con accredito mediante bonifico sul conto corrente di Tesoreria intestato al Comune di Cagliari;
- d) con altre forme di pagamento attivate dall'Amministrazione Comunale.

3. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.

Articolo 8 **Disposizioni in tema di accertamento**

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art.6, avvalendosi dei dati e delle informazioni rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate secondo le modalità previste dal Decreto 11 novembre 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 1 commi 792 e successivi della legge 30 dicembre 2019 n. 160.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può altresì:

- invitare i soggetti passivi e i responsabili di cui all'art. 3 comma 2 ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai soggetti passivi e i responsabili di cui all'art. 3 comma 2 questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9 **Sanzioni**

1. Ai sensi dell'art. 4 comma 1 ter del decreto legislativo n. 23 del 2011 e dell'art.4 comma 5 ter del decreto legge 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017, per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

2. Ai sensi delle norme di cui al comma 1 per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte dei soggetti di cui all'art. 3 comma 2, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

3. Per la violazione all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 6 comma 2 lettera a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, lettera b) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



5. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 3 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 ***Riscossione coattiva***

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 ***Rimborsi***

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; qualora l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro 2.000,00 la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro 10.

Articolo 12 ***Contenzioso***

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.



Articolo 13
Funzionario responsabile dell'imposta

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso dell'imposta di soggiorno. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione dell'imposta responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 14
Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.